

 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO	
Servizio pianificazione territoriale e strategica	territorio@certregione.fvg.it pianificazioneterritorio@regione.fvg.it tel + 39 040 3774 120/0432 555 298 fax + 39 040 377 4110 I - 34122 Trieste, via Carducci 6

protocollo n. /A-8-3/ /A
 riferimento
 allegati
 Trieste,

**DOCUMENTO INVIATO
ESCLUSIVAMENTE IN
FORMATO DIGITALE**

Ai Comuni della Regione nelle persone di:

- Sindaci
- Segretari comunali
- Assessori competenti in materia urbanistico-edilizia
- Responsabili Uffici tecnici comunque denominati

Alle UTI della Regione nelle persone di:

- Presidenti
- Strutture competenti in materia urbanistico-edilizia

Alla Regione nelle persone di:

- Presidente
- Assessori
- Direttori centrali e Strutture interessate

Al Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Friuli Venezia
Giulia – Trentino A.A. – Veneto

Alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio
del Friuli Venezia Giulia

All'Avvocatura dello Stato

Agli ordini/collegi delle categorie professionali di:

- Architetti
- Avvocati
- Geologi
- Geometri
- Ingegneri
- Periti industriali
- Agronomi e Forestali

Alle Associazioni di categoria:

- Confapi FVG
- Confartigianato FVG
- Confcommercio FVG
- Confindustria FVG
- Confagricoltura FVG
- Confederazione italiana agricoltori FVG
- Coldiretti FVG
- Kmečka Zveza/Associazione Agricoltori

Alle Procure della Repubblica presso i Tribunali di:

1. Gorizia
2. Pordenone
3. Trieste
4. Udine

Alla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello
di Trieste

Alle Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura del
FVG

All'ANCI FVG

All'UPI FVG

All'UNCEM FVG

All'ANCE FVG

Alle ATER regionali FVG

Ai Consorzi industriali e di bonifica del FVG

Alle Aziende per l'assistenza sanitaria del FVG

oggetto: LR 19/2009 come modificata da LR 29/2017: precisazioni in punto di Segnalazione certificata di agibilità. LR 19/2009 come modificata da LR 44/2017: soppressione del divieto di aumento di U.I. in regime di art. 39 bis LR 19/2009.

Come noto, con la legge regionale 29/2017 è stato introdotto nell'ordinamento regionale l'istituto della **segnalazione certificata di agibilità in luogo dello storico certificato di agibilità**, che è stato espunto dalla disciplina di settore e non può più essere richiesto per le nuove pratiche di agibilità il cui *iter* prenda avvio successivamente all'entrata in vigore della legge stessa. Facendo seguito ai primi indirizzi operativi già forniti con la propria precedente nota circolare di agosto 2017, cui si rinvia *in toto*, si desidera precisare ulteriormente quanto segue.

Con riferimento **alle richieste di agibilità in corso** alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, tra cui:

- istanze già presentate ma non ancora perfezionate, in quanto lacunose e pertanto da integrare
- istanze già presentate e complete, ma in relazione alle quali non è mai stato emesso il certificato di agibilità

giovà precisarsi che ragioni di economicità dell'azione amministrativa e speditezza procedimentale nonché di logica e lettura storico-sistematica della disciplina in punto di agibilità portano a concludere in favore del principio giurisprudenziale e dottrinario del tempus regit procedimentum (in luogo del più consolidato tempus regit actum), derivandone conseguentemente quale soluzione ottimale per la definizione delle pratiche in corso che le stesse siano perfezionate (previa presentazione delle integrazioni documentali dovute, ove necessarie) sulla base dell'istanza illo tempore depositata e della disciplina vigente all'epoca di avvio il procedimento ad istanza di parte, a nulla rilevando le modifiche nel frattempo intervenute in materia e senza necessità di riaprire il procedimento mediante presentazione di nuove istanze o segnalazioni. Tale indirizzo risulta coerente con il principio - già contenuto nel comma 6 bis del previgente articolo 28 LR 19/2009 ed ora confermato nel comma 1 dell'articolo 27 vigente - che prescrive in via generale che le agibilità richieste (ora segnalate) "ora per allora" in quanto riferite ad interventi risalenti nel tempo vengano determinate sulla base della disciplina (e relativa documentazione prescritta) vigente alla data di fine lavori (o, in alternativa e in via sussidiaria, della decadenza del titolo ovvero della dichiarazione di esecuzione dell'opera indicata nella domanda di sanatoria).

I procedimenti già avviati ad istanza di parte e mai perfezionati vanno conseguentemente conclusi sulla base della disciplina vigente all'epoca della realizzazione, senza necessità di riproposizione di richieste né di presentazione di nuove segnalazioni certificate di agibilità, garantendosi così il dovuto seguito ed una imprescindibile risposta (stando agli indirizzi generali del procedimento amministrativo di cui alla legge 241/1990) alle richieste depositate e comprovate dalle risultanze degli archivi comunali (eventualmente, se necessario, previa integrazione documentale stabilita con riferimento alla disciplina *illo tempore* vigente). Una volta **completata la documentazione richiesta dalla disciplina dell'epoca**, quindi, spetta al **Comune l'emissione di apposito certificato di agibilità** redatto in base alla normativa del periodo di riferimento, determinata sempre sulla base di quanto stabilito dal citato comma 1 dell'articolo 27 (potrà essere applicato, ad esempio, il silenzio assenso soltanto nel periodo in cui questo risultava operativo).

Un tanto non esclude, come ovvio, l'eventuale irrogazione delle sanzioni pecuniarie nei casi stabiliti dalla legge e determinate mediante applicazione della disciplina di dettaglio (con relativi scaglioni sanzionatori) dettata all'interno dell'articolo 9, comma 6, del Regolamento di attuazione, che di seguito brevemente si ricorda:

- euro 77,00 per la presentazione tardiva ma spontaneamente effettuata (a prescindere dal lasso di tempo trascorso e dal tipo di intervento da certificare);
- euro 150,00 per segnalazioni integrate fuori termine assegnato dal Comune precedente;
- euro 150,00 per l'omessa presentazione della segnalazione per gli interventi di più limitata rilevanza edilizia (cfr. art. 27, comma 2, lettera c), LR 19/2009) ovvero nei casi in cui l'omessa presentazione della segnalazione per gli interventi "maggiori" (cfr. art. 27, comma 2, lettere a) e b) venga rilevata d'ufficio e l'interessato non provveda a presentarla entro il termine assegnato;
- euro 464,00 negli ulteriori casi di omessa presentazione della domanda di agibilità per gli interventi di maggior rilevanza (ossia quelli previsti dall'articolo 27, comma 2, lettere a) e b) della legge: nuove costruzioni, ampliamenti o sopraelevazioni nonché ristrutturazioni, totali o parziali).

Con riferimento invece alle **nuove pratiche di agibilità** si desidera evidenziare quanto segue, in considerazione dei dubbi sorti in fase di prima applicazione del nuovo istituto e portati a conoscenza della scrivente Direzione.

Il novellato articolo 27 riprende in larga parte le caratteristiche sostanziali del previgente certificato di agibilità (emesso a cura del Comune territorialmente competente) innovando precipuamente il taglio procedimentale dell'istituto nel senso indicato dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del Codice regionale dell'edilizia (*ndr*: "La Regione [...] disciplina con la presente legge e con il suo regolamento di attuazione la materia dell'attività edilizia [...] al fine di promuovere la semplificazione delle procedure relative agli interventi edilizi, con preferenza per le soluzioni che producono la responsabilizzazione del costruttore, del progettista e del direttore dei lavori, con riduzione dei controlli amministrativi").

La nuova forma procedimentale non stravolge comunque le finalità e la *ratio* dell'istituto, che si mantengono per lo più immutate, rimanendo conseguentemente attuali le considerazioni e gli orientamenti già formulati in rapporto alla disciplina previgente.

Premesso un tanto, va osservato che è compito della segnalazione certificata di agibilità quello di attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e delle unità immobiliari o di loro parti, il rispetto delle disposizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche nonché la conformità dell'opera e degli impianti installati ai progetti presentati sulla base di quanto disposto dal Regolamento di attuazione (emanato con DPR. 018/2012 e profondamente rivisitato con DPR. 097/2015).

La *ratio* dell'istituto continua a risiedere nell'esigenza di interesse collettivo di mettere a disposizione della collettività unicamente edifici o unità immobiliari idonei a garantire il soddisfacimento di condizioni minime in termini *in primis* di sicurezza, igiene e salubrità (in una parola: vivibilità degli ambienti) ma anche la promozione di standard qualitativi e di efficienza prestazionale, come nel caso dell'efficientamento energetico (quale conseguenza

delle politiche di aiuti e incentivi che perseguono l'ottica dell'indipendenza energetica). Una volta attestate, come logico, l'interesse pubblico è indirizzato a perseguire il loro mantenimento se non, ove possibile, il loro miglioramento o implementazione.

Ne consegue l'evidente corollario che **manufatti edilizi** in relazione ai quali sono **già** state **attestate** le **condizioni** tempo per tempo **richieste dal legislatore non vadano nuovamente ispezionati in tutti gli aspetti connessi all'agibilità, residuando** unicamente l'**esigenza di un'attestazione del professionista comprovante il miglioramento delle condizioni già raggiunte e non venute meno** – ma, anzi, migliorate - con l'intervento eseguito.

In altre parole, **a fronte di agibilità già rilasciate e quindi di condizioni già attestate l'intervento che non incida in pejus non necessita del rilascio di nuovo certificato** (e quindi ad oggi, *mutatis mutandis*, non necessita di nuova presentazione di segnalazione certificata di agibilità), essendo non solo garantito il rispetto delle condizioni accertate all'epoca ma addirittura il miglioramento delle stesse.

Resta inteso che le **nuove agibilità** che vengono **presentate ora con riferimento a date di fine lavori o di decadenza titoli precedenti** all'introduzione dell'istituto della SCA vanno, comunque, presentate sotto forma di **segnalazione certificata di agibilità**, ancorché riferita alle **norme allora vigenti**.

Discorso a parte, come evidenziato nella lettera del Regolamento di attuazione (cfr. art. 4) merita l'**interessamento di strutture**, evenienza che **fa riemergere la necessità di certificazione** "aggiornata" data la prioritaria incidenza che tali elementi possono avere sul piano dell'incolumità pubblica. In ragione di un tanto, la **segnalazione certificata va depositata in ogni caso in cui vengano interessate strutture**; ne deriva, *a contrario*, che in casi opposti un tanto non sia richiesto.

Pertanto, qualora l'immobile sia già dotato di abitabilità/agibilità originaria l'emissione di un nuovo certificato (e oggi, pertanto, la presentazione di una segnalazione certificata di agibilità) va richiesta unicamente nei casi in cui l'intervento abbia una rilevanza strutturale, alla luce di quanto previsto nel Regolamento di attuazione, richiedendosi nelle altre ipotesi la . Resta infatti ferma la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 4 del Regolamento di attuazione, secondo cui qualsiasi intervento edilizio (a prescindere dalla rilevanza dal punto di vista edilizio) non necessita di rilascio di un nuovo certificato (e oggi, quindi, non richiede la presentazione di una nuova segnalazione certificata di agibilità) qualora eseguito su edificio o unità immobiliare esistenti (o loro parti) già in possesso del certificato di agibilità/abitabilità, ad eccezione delle ipotesi in cui l'intervento stesso rilevi ai fini delle caratteristiche strutturali dell'edificio o dell'unità immobiliare.

In ragione del combinato disposto tra quanto prevede la legge e quanto dispone il Regolamento di attuazione, quindi, la nuova agibilità è dovuta e non può essere sostituita dalla mera attestazione del professionista incaricato esclusivamente nell'ipotesi in cui sussiste un interessamento della struttura dell'edificio/U.I.: rimane conseguentemente sempre assoggettata a segnalazione certificata di agibilità la tipologia edilizia della nuova costruzione nella definizione data dal Codice regionale dell'edilizia, al netto degli ampliamenti i quali, in limitate ipotesi eccezionali, possono non interessare la struttura

dell'edificio/U.I. e, conseguentemente, non necessitare di apposita segnalazione certificata di agibilità.

Stando a quanto letteralmente dispone il Regolamento di attuazione, "la non rilevanza dell'intervento ai fini delle caratteristiche strutturali ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, ai fini del presente articolo, sono asseverate dal progettista dell'intervento edilizio o da altro professionista abilitato all'atto della dichiarazione della fine dei lavori o in sede di sanatoria": tale indirizzo è stato trasposto nella più recente versione della modulistica edilizia di fine lavori, con la quale è stata distinta l'ipotesi in cui è necessaria la nuova agibilità da quella in cui è sufficiente la mera presentazione della comunicazione di ultimazione delle opere, accompagnata dalla dichiarazione del tecnico incaricato che asseveri i contenuti di cui sopra (tra cui, appunto l'eventuale non rilevanza strutturale).

Va sottolineato *a latere* che le recenti modifiche apportate al Regolamento in materia di normativa tecnica per le costruzioni (sismica e strutture) hanno ribadito l'irrilevanza strutturale delle cd. opere minori di cui all'art. 4 bis del DPRReg 27/07/2011 n. 0176/Pres. (come modificato dal DPRReg. 19/3/2018, n. 056/Pres., pubblicato sul BUR n. 14 del 04/04/2018 ed in vigore dal 5 aprile u.s.), introducendo anche la possibilità che il progettista dichiari la non rilevanza strutturale conformemente a quanto disposto dall'art. 4, comma 3 del Regolamento di cui all'art. 2 della L.R.19/2009, in cui la non rilevanza dell'intervento ai fini delle caratteristiche strutturali è asseverata dal progettista o altro professionista abilitato.

In sintesi, quindi, considerato l'elemento discriminante costituito dal rilievo strutturale dell'opera, a seguito di procedimenti edilizi aventi ad oggetto edifici/unità immobiliari esistenti o loro parti, già in possesso dell'originario certificato di agibilità, si possono riscontrare le seguenti casistiche:

1. intervento con rilevanza strutturale: richiede una nuova agibilità con riferimento alla porzione oggetto di intervento strutturale, impregiudicata l'agibilità già attestata sulle eventuali restanti porzioni di immobile non interessate dall'intervento eseguito;
2. intervento ricompreso tra quelli elencati all'articolo 27, comma 2, LR 19/2009 ma privo di rilevanza strutturale: non è necessario il deposito di una nuova segnalazione certificata di agibilità ma è richiesta in ogni caso l'asseverazione del progettista dell'intervento edilizio o di altro professionista abilitato - in sede di deposito della dichiarazione di fine dei lavori (o nell'ipotesi di sanatoria) - che attesti, oltre all'irrilevanza a fini strutturali, anche il mantenimento - a seguito delle opere realizzate - delle condizioni di sicurezza (v. impiantistica o sicurezza incendi, ove dovuto) nonché di igiene e salubrità (dandosi evidentemente per accertata la conformità dell'opera dal punto di vista urbanistico, non incidendo tali interventi sotto questo profilo);
3. per quanto concerne le specifiche ipotesi di interventi edilizi eseguibili in attività edilizia libera di cui all'articolo 16, per i quali non è prevista la presentazione di alcuna comunicazione/segnalazione/altro atto comunque denominato né una specifica attività di riscontro o certificativa da parte del Comune territorialmente competente, agli stessi - come palese - non segue l'emissione o presentazione di nuova agibilità.

Ne deriva che, in tutti i casi in cui sia necessario il rinnovo dell'agibilità mediante nuova segnalazione certificata (nei casi di rilievo strutturale) ovvero sia richiesta dal Regolamento la presentazione dell'asseverazione del professionista (nei casi in cui l'intervento non rilevi

strutturalmente ma incida sulle ulteriori condizioni di legge), il mancato adempimento (presentazione SCA o asseverazione) fa venir meno l'efficacia dell'agibilità originaria, che rimane subordinata al perfezionamento della pratica in corso (mediante presentazione della dichiarazione di fine lavori corredata dall'asseverazione richiesta ovvero con deposito dalla SCA, a seconda delle ipotesi).

A tale conclusione risulta doversi pervenire in ossequio alla logica dell'istituto - richiamata nelle premesse - finalizzata alla "messa a disposizione" di immobili idonei ad assolvere alla funzione dichiarata secondo standard di sicurezza, efficienza e salubrità, non essendo possibile constatare l'idoneità dell'immobile al suo utilizzo - successivamente all'attuazione dell'intervento che lo ha interessato - in assenza dell'attestazione di un soggetto abilitato.

Quello che muta nella nuova disciplina è il soggetto certificatore, che non è più l'Ente pubblico bensì il tecnico incaricato dal titolare dell'intervento edilizio: l'asseverazione è infatti redatta e sottoscritta a cura di un tecnico abilitato e deve essere corredata dalla documentazione espressamente richiesta dal Regolamento di attuazione ed elencata nell'articolo 4 dello stesso.

Va evidenziato che il primo comma dell'articolo 27 della legge richiede a guisa di *conditio sine qua non* che l'asseverazione con la quale il professionista incaricato attesta la sussistenza delle condizioni di legge sia comprovata dalla documentazione necessaria, riferita alle tre scadenze temporali espressamente indicate (elemento di rilievo per agibilità intervenute ora per allora, stabilendosi che la disciplina di riferimento sia quella coeva all'epoca dei fatti). **In assenza di idonea e completa documentazione l'agibilità non può quindi ritenersi attestata.**

E' stata infatti ripresa la formulazione già presente nella LR 52/1991 secondo cui **"L'utilizzo delle costruzioni [...] può essere iniziato dalla data di presentazione al Comune della segnalazione certificata di agibilità", completa della documentazione dovuta**: ne deriva che, in caso di mancata presentazione della segnalazione certificata di agibilità ovvero di presentazione di segnalazione incompleta (in quanto non debitamente corredata della documentazione necessaria) l'utilizzo delle costruzioni è interdetto fino all'espletamento delle prestazioni richieste ed al perfezionamento della pratica in corso (presentazione della segnalazione o della documentazione mancante, con eventuale necessità di conformazione dell'immobile alle prescrizioni disposte all'esito delle verifiche effettuate dall'Amministrazione comunale in sede di controllo della segnalazione stessa).

Nulla è cambiato in relazione al termine ordinario per la presentazione (oggi) della segnalazione (allora dell'istanza), che viene confermato in trenta giorni dall'ultimazione dei lavori.

Si ricorda che il comma 4 dell'articolo 27 ha disposto la necessità che il Comune si doti di apposito strumento con il quale vengano definite "le modalità di svolgimento dei controlli sulle segnalazioni certificate di agibilità, che in ogni caso non possono interessare una quota inferiore al 20 per cento delle segnalazioni pervenute", con indicazione degli arrotondamenti dovuti all'applicazione della misura percentuale stabilita. La nuova formulazione sui controlli a campione ha espressamente indicato che le modalità di svolgimento dei controlli "tengono conto anche dell'entità dell'intervento", conseguendone che "l'effettuazione dei controlli

[considera la] rilevanza delle opere” al fine di consentire agli uffici tecnici comunali di concentrare la vigilanza sulle opere di più immediata rilevanza, *in primis*, per la sicurezza e incolumità pubblica.

E' solo il caso di evidenziare che l'elencazione di interventi soggetti ad agibilità, già inclusa nel Regolamento di attuazione, è attualmente sostituita (per criterio gerarchico, prima che cronologico) da quella stabilita dalla legge, che incide nel dettaglio delle opere astrattamente soggette ad attestazione di agibilità. Astrattamente in quanto, giova ribadirlo, il Regolamento di attuazione precisa quali opere siano definitivamente assoggettate a certificazione/segnalazione certificata di agibilità introducendo la discriminante della rilevanza strutturale, da cui scaturisce la necessità o meno di rilascio/attestazione di nuova agibilità (come detto, unicamente nel caso di edifici o unità immobiliari già esistenti e originariamente dotati di abitabilità/agibilità, non nel caso di nuove costruzioni).

Va da sé che eventuali cambi di destinazione d'uso ancorché senza opere, qualora comportino modifiche (peggiorative, in quanto in aumento) dei carichi strutturali, vanno assistite da segnalazione certificata di agibilità al pari degli altri interventi ricompresi in regime di SCIA e quelli specificatamente indicati dalla legge all'interno dell'elenco delle opere ricomprese in attività edilizia libera asseverata, nel caso di interessamento delle strutture.

Sintetica precisazione a parte – in considerazione del numero di pratiche ancora in corso e delle questioni emerse sul punto - merita inoltre l'ipotesi di agibilità connessa all'istituto del condono edilizio di cui alla legge 47/1985. Come noto l'articolo 35 della legge 47/1985 dispone che “a seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, attestata dal certificato di idoneità di cui alla lettera b) del terzo comma e di prevenzione degli incendi e degli infortuni”: per tenore letterale della disposizione speciale (“viene altresì rilasciato”, in aggiunta quindi al rilascio del provvedimento in sanatoria e per effetto dello stesso), l'emissione del certificato di agibilità risulta atto dovuto *ex lege* quale conseguenza del perfezionamento del processo di condono edilizio, non necessitando di specifica istanza volta al suo rilascio (né, tanto meno, di presentazione di SCA).

Tale orientamento trova conferma nella circolare del Ministero dei lavori pubblici 30/7/1985, n. 3357/25 (pubblicata in GU 8/8/1985 n. 186), la quale al punto 9 “Procedimenti per la sanatoria/la domanda di concessione (art. 35)” stabilisce espressamente che “ai soggetti che hanno presentato istanza di concessione sarà accordato – alle condizioni di legge – il certificato di abitabilità”. Dello stesso indirizzo anche la sentenza n. 2703/2014 della Sezione V del Consiglio di Stato, la quale ha richiamato, *a contrario*, per gli immobili provvisti di sanatoria edilizia la possibilità di “invocare la norma dell'art. 35, comma 14, legge n. 47/1985 sull'abitabilità *ex lege* discendente dall'ottenimento del condono (qualora l'istanza sia completa degli elementi previsti dal legislatore in merito al versamento dell'oblazione, adempimenti sotto il profilo sismico-strutturale, eventuali perizie e rilievi fotografici, ecc., ovvero possa essere oggi integrata e perfezionata).

Si coglie infine l'occasione per evidenziare che con la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), articolo 5, comma 6, è **venuto meno il divieto generale di aumento di unità immobiliari in precedenza collegato all'applicazione della disposizione speciale** (bonus volumetrico di 200 mc in deroga) di cui all'articolo **39 bis** della LR 19/2009, demandandosi ora l'eventuale apposizione di detto divieto al singolo strumento urbanistico comunale, che può liberamente disporre. Dopo la soppressione del divieto in precedenza stabilito dalla lettera d) del comma 3 dell'articolo 39 bis, quindi, in caso di assenza di divieto espresso stabilito a livello locale non sussiste più alcun impedimento all'incremento del numero di unità immobiliari per effetto di interventi che beneficiano dell'applicazione della disposizione speciale in argomento.

Il nuovo testo della lettera d) del comma 3 dell'articolo 39 bis è infatti il seguente: "d) l'ampliamento, anche in corpo distaccato quale realizzazione di manufatti edilizi connessi all'edificio o all'unità immobiliare esistente mediante collegamento di natura fisica o funzionale, può comportare aumento del numero delle unità immobiliari esistenti, salvo diversa previsione degli strumenti urbanistici comunali ai sensi del comma 4".

Rimane invece ferma la condizione fissata dal comma 6, la quale prescrive la necessità di scomputo di eventuali bonus volumetrici (di cui l'immobile abbia già usufruito per effetto dell'applicazione di disposizioni derogatorie) che devono quindi essere detratti dal bonus volumetrico concesso dall'articolo in analisi (nella quota massima di legge o nella minor quota stabilita dallo strumento urbanistico comunale): ne deriva che, **nell'ipotesi di frazionamenti**, gli eventuali bonus volumetrici già sfruttati dall'edificio o unità immobiliare di origine **vanno detratti pro-quota**, dovendosi individuare per differenza la quota residua ancora spettante al singolo cespite al fine di escludere un effetto distorsivo della disposizione di favore (che in caso opposto consentirebbe la proliferazione di bonus edificatori sulla base di un numero indeterminato di frazionamenti da cui originerebbero un numero altrettanto indeterminato di volumi aggiunti in deroga, di natura prettamente speculativa e non coerenti con le logiche dell'istituto).

Si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il Direttore centrale
dott.ssa Magda Uliana

documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

Il Direttore del Servizio
dott. Marco Padrini

documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

MR/

Responsabile del procedimento: dott. Marco Padrini, telefono 040 3774514, e-mail: marco.padrini@regione.fvg.it

Responsabile dell'istruttoria: dott. Matteo Rustia, telefono 040 3774522, e-mail: matteo.rustia@regione.fvg.it